

TRIBUNALE DI TORINO**Sezione VI Civile****Proc. Reg. Ric. N. 27318/2023 V.G.**

Il Tribunale di Torino, Sezione Sesta Civile, in composizione monocratica ex artt.19 c.7 CCII e 669 bis e segg. C.P.C.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA**premesse quanto segue:**

con ricorso depositato in data 22 giugno 2023 la società _____, unitamente a _____ e _____ quale gruppo di imprese ex artt.12 e segg., 25 C.C.I.I., instaurava la procedura di composizione negoziata della crisi, con istanza di nomina dell'Esperto e contestuale richiesta di applicazione delle misure protettive del patrimonio con efficacia erga omnes ex art.18 CCII;

a ciò faceva seguito la nomina dell'Esperto, in persona del Dott. _____ e la presentazione di ricorso al Tribunale di Torino (competente ex art.27 CCII) per la conferma delle misure protettive ai sensi dell'art.19 CCII; nell'ambito del procedimento per la conferma delle misure protettive la parte ricorrente, nell'interesse di _____, chiedeva l'adozione di misure cautelari nei confronti di _____ (di seguito, per brevità, _____) e delle società garanti _____ e _____.

Con decreto del 25 agosto 2023 il Tribunale adito confermava le misure protettive del patrimonio con efficacia erga omnes e la durata di giorni 120.

Avvero tale provvedimento proponeva reclamo ex art.19, c.7, CCII e il Collegio disponeva il rigetto del reclamo con ordinanza del 17 ottobre 2023.

Con provvedimento del 24 ottobre 2023 il Tribunale, in accoglimento dell'istanza di proroga depositata dalla società e acquisita la relazione dell'Esperto, disponeva la proroga delle misure protettive del patrimonio con efficacia erga omnes e la durata di ulteriori giorni 120.

Con il ricorso in esame, depositato in data 3.11.2023 per esigenze cautelari sopravvenute in corso di composizione negoziata, la società ricorrente chiedeva la concessione di misure cautelari inibitorie nei confronti di ,

, e .

Con provvedimento depositato il 6 novembre 2023, il Tribunale, vista l'istanza di concessione delle misure cautelari inibitorie di cui si è detto, disponeva la comparizione della società ricorrente e delle parti controinteressate all'udienza dellì 30 novembre 2023;

si costituiva nel procedimento cautelare con memoria difensiva, con cui eccepiva, in via preliminare principale, l'inammissibilità del ricorso per misure cautelari per violazione dell'art.19 CCII e, in via subordinata, l'infondatezza della domanda cautelare per difetto dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora.

In esito all'udienza dellì 30 novembre 2023, il Giudice designato, sentite le parti e l'Esperto, si riservava di provvedere in ordine alla domanda cautelare proposta dalla società ricorrente.

Tutto ciò premesso il Giudice ritiene, in diritto, che le istanze di misure cautelari formulate dalla società ricorrente ex artt.19 CC.II. e 669 bis e segg. C.P.C. siano fondate e accoglibili per le considerazioni che seguono.

Va, preliminarmente, affermato che l'eccezione di inammissibilità del ricorso per misure cautelari per violazione dell'art.19 CCII, formulata da nelle proprie difese, non merita accoglimento.

Secondo l'assunto della parte resistente, l'art.19 CCII non prevede la possibilità di proporre un separato ricorso per misure cautelari, per asserite esigenze sopravvenute, potendo tale richiesta essere prospettata solo contestualmente all'istanza di conferma

o modifica delle misure protettive, nel rispetto dei termini stabiliti per lo svolgimento della fase giudiziaria e di quella amministrativa.

Tale assunto difensivo si rivela infondato, non potendosi limitare la formulazione di istanze cautelari solo nella fase iniziale della composizione negoziata ; ciò in quanto non sono ravvisabili limitazioni cosiffatte nella disciplina normativa e l'introduzione delle stesse appare incoerente con un iter negoziale di risanamento (con correlate esigenze di misure protettive cautelari) che si estende sino a 120 giorni , con possibilità di proroga per ulteriori 120 giorni, come avvenuto nel caso in esame, trattandosi di percorso complesso e articolato.

A ciò si aggiunga che l'art.19, c.3, CCII prevede espressamente la riproposizione di domande di misure protettive o di altre misure cautelari nel corso della composizione negoziata, ove precedentemente non concesse; il successivo c.7 del citato art.19 si riferisce inoltre ai procedimenti disciplinati dal presente articolo, e non è circoscritto all'unico procedimento iniziale, potenzialmente esaustivo di tutte le esigenze protettive e cautelari ravvisabili nella composizione negoziata .

Sotto altro profilo, va rilevato che anche nel corso della procedura di composizione negoziata della crisi sussiste l'esigenza di garantire la cristallizzazione del patrimonio dell'imprenditore che abbia intrapreso tale percorso di risanamento, proteggendolo da eventuali iniziative individuali dei creditori al fine di evitare il rischio che, nelle more del procedimento stesso, il piano negoziale diventi inattuabile; detta esigenza non può che essere soddisfatta mediante il riconoscimento, al debitore, della possibilità di accedere alle misure cautelari inibitorie e di invocare la tutela cautelare secondo il procedimento previsto agli artt.669 e segg. C.P.C., richiamato dal già citato art.19 CCII.

La circostanza, evidenziata dalla difesa della parte resistente, che la richiesta cautelare formulata da _____ nel corso del procedimento per la conferma delle misure protettive sia stata dichiarata inammissibile nel decreto 25 agosto 2023, non è ostativa all'ammissibilità della domanda cautelare qui in esame,

che è stata riproposta mediante un nuovo e separato ricorso, con piena e rituale instaurazione ex novo del contraddittorio nei confronti di [redacted] e dei garanti escussi.

Così affermata, in linea di principio, la possibilità per il debitore di accedere, nel corso della procedura di composizione negoziata della crisi, alla tutela cautelare urgente ex artt.669 bis e segg. C.P.C., occorre valutare, in concreto, la sussistenza dei requisiti idonei a legittimare le richieste misure cautelari inibitorie, che presuppone la duplice valutazione del fumus boni iuris e del periculum in mora; con la conseguenza che la carenza anche di uno soltanto dei requisiti indicati impedisce la pronuncia del provvedimento cautelare.

Per quanto concerne il profilo del fumus boni iuris, allo stato delibabile entro i limiti di sommarietà della cognizione che caratterizzano la presente fase processuale, che non attiene in alcun modo all'accertamento delle rispettive ragioni di credito, impregiudicata ogni valutazione che potrà essere effettuata nelle competenti sedi, è da osservare che nelle relazioni sinora depositate, nella relazione integrativa e nel parere motivato per la proroga delle misure protettive, come pure nelle dichiarazioni rese nel corso dell'udienza di comparizione del 30 novembre 2023 l'Esperto Dott.

[redacted] ha confermato l'effettività, concretezza e adeguatezza del percorso di risanamento oggetto della composizione negoziata della crisi proposta dalla [redacted] e dal gruppo, anche con particolare riferimento al processo di [redacted] proseguito mediante procedura competitiva di selezione di partner strategico e accettazione, da parte di [redacted], dell'offerta vincolate formulata da Iren spa.

Dalle motivate affermazioni e argomentazioni espresse dall'Esperto si evince la sussistenza del fumus boni iuris dei provvedimenti cautelari richiesti, che appaiono necessari e funzionali alla conduzione e favorevole conclusione delle trattative in corso, anche per il rilievo che la mancata adozione dei provvedimenti richiesti, le escussioni delle garanzie e la revoca della licenza concessa a [redacted] comporterebbero l'irrimediabile dispersione dei valori aziendali e vanificherebbero l'auspicabile risanamento dell'attività d'impresa.

Passando all'esame del concorrente requisito di ammissibilità della tutela cautelare urgente, costituito dal periculum in mora, osserva il giudice che, nel caso di specie, è ravvisabile l'esigenza di adottare provvedimenti cautelari, idonei ad assicurare provvisoriamente il buon esito delle trattative e gli effetti degli strumenti di composizione della crisi.

In assenza di misure inibitorie, infatti, sarebbe possibile per [redacted] procedere all'escussione delle garanzie e avviare il procedimento di revoca delle licenze per la vendita di gas naturale ed energia elettrica, con inevitabili ripercussioni negative non solo sulle trattative nell'ambito della composizione negoziata ma anche, in senso più ampio, sulla possibilità stessa di prosecuzione dell'attività d'impresa, sul mantenimento dell'operatività aziendale e della clientela, con il concreto rischio di dispersione e distruzione del compendio aziendale, in evidente contrasto con le prospettive di recupero e soddisfacimento per tutti i creditori, ivi compreso il creditore erariale.

Per le svolte considerazioni si reputa necessario adottare le richieste misure cautelari, al fine di assicurare la protezione del patrimonio societario dalle iniziative individuali promosse da un singolo creditore, ciò nell'interesse di tutto il ceto creditorio, evitando che le iniziative individuali possano compromettere il buon esito della procedura di composizione negoziata della crisi.

Conclusivamente, si deve provvedere come da dispositivo.

Il regolamento delle spese processuali della presente fase processuale segue la soccombenza, secondo la liquidazione di cui in dispositivo.

P.Q.M.

In accoglimento delle domande cautelari presentate in data 3.11.2023 ,

Inibisce ad [redacted] , [redacted] , di compiere qualsivoglia atto volto all'ottenimento di alcun pagamento da parte [redacted] in relazione alla fideiussione dalla stessa rilasciata n. 03020/8200/786833 del 25 settembre 2019 e da parte di [redacted] in relazione

alla polizza fideiussoria dalla stessa rilasciata n. 5387.00.27.2799771071 del 19 settembre 2019;

Inibisce a _____, con sede in _____, di effettuare qualsivoglia pagamento a favore di _____, _____
in relazione alla fideiussione dalla stessa rilasciata n. 03020/8200/786833 del 25 settembre 2019;

Inibisce a _____, con sede in _____, di effettuare qualsivoglia pagamento a favore di _____, _____ in relazione alla polizza fideiussoria dalla stessa rilasciata n. 5387.00.27.2799771071 del 19 settembre 2019;

Inibisce ad _____, _____, di esigere e/o agire in qualsivoglia forma affinché _____ ripristini le cauzioni in sostituzione della fideiussione rilasciata da _____ n. 03020/8200/786833 del 25 settembre 2019 e della polizza fideiussoria rilasciata da _____ n. 5387.00.27.2799771071 del 19 settembre 2019;

Inibisce

compiere qualsivoglia atto comunque relativo, o anche solo prodromico, all'introduzione di un procedimento di revoca (a) della licenza di vendita di gas naturale ai clienti finali sul territorio nazionale n. _____ e (b) della licenza di vendita di energia elettrica ai clienti finali sul territorio nazionale n. _____

Dichiara tenuta e condanna _____, _____, al pagamento delle spese processuali della presente fase a favore della parte ricorrente, che si liquidano in € 5000,00 per compenso di Avvocato per le fasi introduttiva, di studio e decisoria, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa.

Si comunichi.

Torino, 05/12/2023

Il Giudice

Dott.ssa Maurizia Giusta